

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2010-A)

RELAZIONE DELLA I^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO)

(RELATORE PAGNI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Interno

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 APRILE 1962

Comunicata alla Presidenza il 20 luglio 1962

Modificazioni all'articolo 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 64, sulla elezione
del Senato della Repubblica

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge in esame tende ad uniformare le norme per il computo della popolazione, ai fini del calcolo del numero dei seggi dei Deputati e dei Senatori.

Mentre, infatti, il numero dei seggi spettanti ai Deputati viene attualmente calcolato sulla base dei risultati del censimento generale della popolazione riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica (articolo 3 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 362) quello dei seggi spettanti ai Senatori viene calcolato sulla base degli stessi risultati pubblicati dalla *Gazzetta Ufficiale della Repubblica* (articolo 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 64, recante modifiche alla legge 6 febbraio 1948, n. 29).

In proposito si osserva che i risultati provvisori del censimento generale della popolazione del 15 ottobre 1961 sono stati pubblicati nel Bollettino mensile dell'Istituto centrale di statistica del 16 novembre 1961, mentre i risultati definitivi non sono stati ancora pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* (per il censimento del 4 novembre 1951 furono pubblicati il 15 dicembre 1954).

Se — nella primavera del 1963 — saranno abbinate le elezioni del Senato a quelle della Camera, il computo dei seggi per il primo dovrà farsi — presumibilmente — sulla base dei risultati del censimento del 1951, mentre, per la seconda, si farà sulla base di quello del 1961.

In tal caso i seggi del Senato non potranno essere aumentati delle 17 unità in più che spetterebbero all'Assemblea rispetto agli attuali 246 seggi, in virtù dell'articolo 57 — secondo comma — della Costituzione.

Infatti la popolazione residente in Italia è passata da 47.218.534 del 1951 (risultati pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 dicembre 1954) a 50.164.575 del 1961 (risultati provvisori pubblicati nel Supplemento straordinario al Bollettino mensile di statistica del 16 novembre 1961), con un aumento di 2.948.225 unità, pari al 6,2 per cento rispetto al censimento del 1951.

Da entrambi i dati è esclusa la popolazione del territorio di Trieste, al quale spettano 3 senatori.

Nel seguente prospetto vengono indicati i seggi spettanti al Senato, distinti per regioni, con raffronto fra i risultati dei due censimenti, quali appaiono specificati negli allegati A e B:

LEGISLATURA III - 1958-62 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROSPETTO

ATTRIBUZIONE DEI SEGGI ALLE REGIONI IN BASE AI DATI PROVVISORI DEL
CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE DEL 15 OTTOBRE 1961

REGIONI	N. Seggi 1961 (1)	N. Collegi	N. Seggi 1951 (2)	Differenze 1961-1951
Piemonte	19	17	18	+ 1
Lombardia	37	31	33	+ 4
Trentino-Alto Adige	6	6	6	—
Veneto	19	19	20	— 1
Friuli-Venezia Giulia	6	6	6	—
Liguria	9	8	8	+ 1
Emilia-Romagna	18	17	18	—
Toscana	16	15	16	—
Umbria	6	6	6	—
Marche	7	7	7	—
Lazio	20	16	17	+ 3
Abruzzi e Molise	8	8	8	—
Campania	24	21	22	+ 2
Puglia	17	15	16	+ 1
Basilicata	6	6	6	—
Calabria	10	10	10	—
Sicilia	24	22	22	+ 2
Sardegna	7	6	6	+ 1
Valle d'Aosta	1	1	1	—
1° TOTALE	260	237	246	+ 14
Trieste	3	—	—	+ 3
2° TOTALE	263	237	246	+ 17

(1) V. All. A.

(2) V. All. B.

ALLEGATO A

CALCOLO SEGGI IN BASE AI DATI PROVVISORI DEL CENSIMENTO GENERALE
DELLA POPOLAZIONE DEL 15 OTTOBRE 1961

REGIONI	Popolazione (escl. Trieste)	Quozienti interi	Resti	Seggi
Piemonte	3.889.962	19	89.962	19
Lombardia	7.390.492	36	190.492	37
Trentino-Alto Adige	785.491	3	185.491	6 *
Veneto	3.833.837	19	33.837	19
Friuli-Venezia Giulia	906.035	4	106.035	6 *
Liguria	1.717.630	8	117.630	9
Emilia-Romagna	3.646.507	18	46.507	18
Toscana	3.267.374	16	67.374	16
Umbria	788.546	3	188.546	6 *
Marche	1.347.234	6	147.234	7
Lazio	3.922.783	19	122.783	20
Abruzzi e Molise	1.584.777	7	184.777	8
Campania	4.756.094	23	156.094	24
Puglia	3.409.687	17	9.687	17
Basilicata	648.085	3	48.085	6 *
Calabria	2.045.215	10	45.215	10
Sicilia	4.711.783	23	111.783	24
Sardegna	1.413.289	7	13.289	7
Valle d'Aosta	99.754	—	99.754	1
	50.164.575	241	1.964.575	260
Trieste				3
				263

(*) Articolo 57, ultimo comma, della Costituzione.

ALLEGATO B

CALCOLO SEGGI IN BASE AI DATI DEL CENSIMENTO GENERALE DELLA
POPOLAZIONE DEL 4 NOVEMBRE 1951

REGIONI	Popolazione (escl. Trieste)	Quozienti interi	Resti	Seggi
Piemonte	3.518.177	17	118.177	18
Lombardia	6.566.154	32	166.154	33
Trentino-Alto Adige	728.604	3	128.604	6 *
Veneto	3.918.059	19	118.059	20
Friuli-Venezia Giulia	929.118	4	129.118	6 *
Liguria	1.566.961	7	166.961	8
Emilia-Romagna	3.544.340	17	144.340	18
Toscana	3.158.811	15	158.811	16
Umbria	803.918	4	3.918	6 *
Marche	1.364.030	6	164.030	7
Lazio	3.340.798	16	140.798	17
Abruzzi e Molise	1.684.030	8	84.030	8
Campania	4.346.264	21	146.264	22
Puglia	3.220.485	16	20.485	16
Basilicata	627.586	3	27.586	6 *
Calabria	2.044.287	10	44.287	10
Sicilia	4.486.749	22	86.749	22
Sardegna	1.276.023	6	76.023	6
Valle d'Aosta	94.140	—	94.140	1
	47.218.534	226	2.018.534	246

(*) Articolo 57, ultimo comma, della Costituzione.

Dai risultati sopra elencati si deduce che il numero dei seggi spettanti al Senato aumenta di 14 unità per effetto dell'incremento della popolazione, oltre alle 3 unità da attribuire al territorio di Trieste. Sono complessivamente 17 seggi in più che portano la composizione dell'Assemblea dagli attuali 246 a 263 senatori.

Si ritiene, pertanto, opportuno che venga adottata, anche per il Senato, una norma analoga a quella vigente per la Camera.

A tal fine si raccomanda l'approvazione del presente disegno di legge inteso ad eliminare un'evidente anomalia, destinata ad assumere maggiori proporzioni nell'ipotesi che venga approvato anche dalla Camera il disegno di legge costituzionale — da tempo approvato dal Senato — recante nuove norme per l'elezione di questa Assemblea legislativa.

PAGNI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 64, è sostituito dal seguente:

« L'assegnazione del numero dei senatori a ciascuna Regione si effettua — sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica — con decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal Ministro dell'interno, da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi ».